



SENT. N. 99/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell'art. 151 e ss. c.g.c., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **23898** del registro di Segreteria, proposto da:

D.L.M., cod. fisc. *omissis*, nata a *omissis* il

omissis, e proseguito dagli eredi **G.A.**, cod. fisc.

omissis, nato in *omissis* il *omissis*, e **G.D.M.**,

cod. fisc. *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*,

entrambi residenti in Novara, Via Unità d'Italia n.11, rappresentati e difesi

dall'avv. Monica Guastamacchia del foro di Novara, con elezione di domicilio

digitale PEC: avvmonicaguastamacchia@pec.ordineavvocatinovara.it;

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti

Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla

dell'Avvocatura dell'Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino Via

dell'Arcivescovado n. 9;

Visto il ricorso;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

	Uditi, nella pubblica udienza del 16 giugno 2026 i difensori delle parti, come	
	da verbale:	
	Considerato in	
	FATTO	
	La sig.ra D.L.M., già dipendente presso l'Ispettorato Territoriale	
	del Lavoro di Novara- Verbania, sede di Novara, con inquadramento di	
	operatore amministrativo – gestionale (Area II, F1), proponeva ricorso a questa	
	Corte per richiedere l'accertamento della propria condizione di inabilità	
	permanente ed assoluta, ai fini dell'attribuzione della pensione di inabilità, ex	
	art. 2, comma 12 della Legge n. 335/1995, di cui alla propria domanda	
	amministrativa del 14 marzo 2023, denegatale dall'INPS sulla base del verbale	
	della competente Commissione medica del 23 ottobre 2023.	
	Quest'ultima, infatti, all'esito della visita della ricorrente aveva così concluso	
	<i>"... SI idoneo al servizio fatte salve le prescrizioni del medico competente</i>	
	<i>(lavoro in modalità agile). B) Non sussiste assoluta e permanente impossibilità</i>	
	<i>a svolgere qualsiasi attività lavorativa...".</i>	
	Si costituiva in giudizio l'INPS, adducendo l'infondatezza del ricorso e	
	confermando la legittimità dei provvedimenti assunti, sulla base della	
	documentazione medica agli atti e del citato giudizio medico-legale del 23	
	ottobre 2023.	
	Con ordinanza n. 10/2024, veniva disposta CTU medico-legale per la verifica	
	della sussistenza dei requisiti per il richiesto beneficio, sulla base delle	
	patologie lamentate dalla ricorrente. I termini di deposito della relazione di	
	consulenza, su richiesta del nominato Collegio medico-legale, venivano	
	successivamente prorogati con ordinanza n. 3/2025.	
	- pag. 2 di 9 -	

	Dopo il deposito della relazione di consulenza, con atto del 28/12/2025 il	
	difensore della ricorrente comunicava l'avvenuto decesso della medesima in	
	data 7/10/2025. Con memoria del 9 gennaio 2026, il marito ed erede della	
	ricorrente, sig. A.G., si costituiva in giudizio per la prosecuzione	
	volontaria dello stesso, richiamando e facendo proprie le conclusioni di cui	
	all'atto introduttivo.	
	Con ordinanza n. 3/2026 questo Giudice, rilevato che dall'atto notorio prodotto	
	in giudizio dal sig. A.G. emergeva che la defunta D.L.	
	M. aveva lasciato quali coeredi legittimi non solo il medesimo, ma altresì	
	la figlia G.D.M., e che pertanto si determinava il litisconsorzio	
	necessario tra gli stessi, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei	
	confronti di G.D.M., nata a Novara il 21/05/2005, entro il termine	
	perentorio di giorni venti dalla comunicazione/notificazione dell'ordinanza.	
	L'incombente veniva adempiuto, con conseguente costituzione in giudizio di	
	quest'ultima, che si associava alla domanda di riconoscimento in capo alla	
	defunta M.D.L. del diritto a percepire la pensione di inabilità, ex	
	art. 2, comma 12, l. n. 335/1995.	
	All'udienza del 16 giugno 2026, il giudizio è stato trattato come da verbale e	
	deciso come da dispositivo.	
	Ritenuto in	
	DIRITTO	
	1. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei termini che seguono.	
	Oggetto di giudizio è, come sopra precisato, il riconoscimento in capo alla	
	defunta D.L.M., con i conseguenti effetti in capo agli eredi	
	G.A. e G.D.M., della pensione di inabilità, ex	
	- pag. 3 di 9 -	

art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, sulla base delle patologie dalle quali la medesima era affetta.

In materia, l'art. 2, comma 1, della legge 12/06/1984 n° 222, dispone che “*Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa*”.

L'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, dispone poi che “*Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento*

della pensione di inabilità di cui all'art. 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio”.

Ciò posto, la Sezione Speciale del Collegio Medico Legale presso questa Corte, incaricata da questo Giudice di effettuare perizia medico-legale in ordine all'accertamento di tali requisiti e delle patologie lamentate dall'originaria ricorrente, ha ritenuto che “*la Sig.ra D.L.M., per le patologie sofferte di cui al G.D. suindicato al presente parere, all'epoca della domanda amministrativa si trovasse nell'assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro già alla data della domanda amministrativa, quanto sopra nel tentativo di fornire ogni elemento tecnico che possa risultare utile ad una giusta decisione”.*

In particolare, la Commissione ha ritenuto che “*Tale spettro morbigeno, ampiamente descritto nella certificazione specialistica presente agli atti, dimostra non solo un cronologico e progressivo peggioramento delle condizioni cliniche della ricorrente dall'anno della diagnosi, ma anche un declino psico-fisico globale della stessa che mal si concilia con qualsiasi attività confacente e non usurante e soprattutto non svilente la dignità personale. Il richiamato quadro psico-fisico successivamente complicatosi anche con la comparsa di alterazioni del ritmo sonno-veglia e di deficit*

attenti di concentrazione ha comportato nella D.L. una riduzione in termini di performance dell'attività lavorativa. Detto ciò, dal punto di vista clinico funzionale, tale condizione appare essere stata largamente sottostimata, dalla CMV di Torino che per nulla ha tenuto conto della depressione maggiore insistente sulla D.L. L'obiettività descritta nel verbale consente senza alcun ragionevole dubbio di riconoscere una condizione inabilitante nella Sig.ra, ma chi ha trattato il caso posto all'attenzione non ha tenuto assolutamente conto della patologia psichica sofferta dalla stessa che unita al complesso quadro autoimmune patito avrebbe quantomeno richiesto un ulteriore approfondimento specialistico invero sottostimato tanto che la pars psichiatrica è latitante al giudizio diagnostico formulato all'epoca dalla commissione. Tale condizione menomativa già all'epoca della richiamata visita collegiale pregiudicava il rapporto di impiego, in quanto possedeva quella vis lesiva capace di agire sulla ricorrente di modo che si potesse ritenere soddisfatto il requisito dell'assoluta e permanente inabilità lavorativa, soprattutto alla luce della contestuale necessità di assistenza da parte della signora negli atti quotidiani della vita. Per quanto sopra, questa Sezione forte del ragionamento clinico e medico-legale che adotta da sempre e della oggettività rilevata nella certificazione specialistica allegata, ritiene che la depressione maggiore grave in comorbidità con il complesso autoimmune sofferto dalla ricorrente è tale da condurre la stessa a limitazioni importanti nello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa ma soprattutto del vissuto quotidiano indipendentemente dalla performance mansionale in qualche modo attesa".

Non vi sono ragioni per discostarsi dalle risultanze del suddetto parere medico-

legale, che appare congruo, adeguatamente motivato ed esaustivo, fondato su ampie e convincenti argomentazioni logico-scientifiche svolte dopo un compiuto esame della documentazione clinica presente agli atti, con conseguente condivisione da parte di questo Giudice.

Le infermità accertate a carico della sig.ra M.D.L., sia di natura fisica che psicologica, appaiono, infatti, di intensità e portata tale da risultare incompatibili con lo svolgimento di qualsivoglia proficua attività lavorativa, anche in modalità agile, che richiede comunque una continuità, costanza e sistematicità di impegno non compatibili con il suo stato di salute.

Per altro verso, risulta incontestata la posizione assicurativa della medesima all'epoca della domanda di riconoscimento dell'inabilità, ovvero il possesso di almeno cinque anni di anzianità contributiva, ex art. 2, DM n. 187/1997.

Al riguardo, deve osservarsi che *“laddove la situazione sanitaria in cui versa l'interessato avrebbe comunque portato alla interruzione del rapporto lavorativo, stante l'impossibilità da parte dell'amministrazione di adibire il lavoratore a qualsiasi proficuo lavoro, deve riconoscersi il beneficio di cui all'art. 2 comma 12 l. n. 335/95, quand'anche il titolo formale della cessazione sia da individuarsi in altre cause (ad es. risoluzione consensuale, morte)”* (cfr., ex plurimis, Corte dei conti, Sez. Giur. Puglia, n. 629/2022 e n. 765/2019; sez. I App., n. 242/2016).

Alla defunta sig.ra D.L.M., e per essa, ad ogni conseguente effetto, a favore degli eredi costituitisi in giudizio in prosecuzione, ex artt. 300 e 110 c.p.c., deve essere, dunque, riconosciuta la pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, l. n. 335/1995, a far data dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e dunque dal mese di aprile 2023.

Dalla suddetta data competono ai medesimi, altresì, i ratei arretrati, oltre agli interessi legali nonché, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, dalla scadenza di ogni singolo rateo pensionistico arretrato, ai sensi dell'art. 167, comma 3, d. lgs. n. 174/2016.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

Dichiara il diritto della sig.ra D.L.M. alla corresponsione

della pensione di inabilità, ex art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, a decorrere dal 01/04/2023;

Dichiara tenuto e condanna l'INPS alla corresponsione a favore degli eredi

G.A. e G.D.M., a decorrere dalla suddetta

data, dei ratei pensionistici arretrati, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze e, nei limiti dell'eventuale maggior importo differenziale, alla rivalutazione monetaria calcolata, anno per anno, secondo gli indici FOI/ISTAT, sino all'effettivo soddisfo.

Condanna l'INPS al pagamento a favore dei ricorrenti delle spese di lite che liquida in € 1.800,00 (euro milleottocento/00), oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.

Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 16 giugno 2026.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 30/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ha disposto che a cura della segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

IL GIUDICE

Cons. Ivano MALPESI

F.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento giudiziale ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione si omettano le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa.

Torino, 30/06/2026

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Scrugli

F.to digitalmente